

## Assicurazione per le cure dentarie (Z)

Condizioni speciali in complemento alle CGA  
Edizione 01.2009

<b>Contratto</b>	
Scopo	<i>Z art. 1</i> Ci facciamo carico dei costi per le cure dentarie, l'ortodonzia e le correzioni della posizione dei denti.
Varianti assicurative	<i>Z art. 2</i> Siete assicurati in applicazione della classe di prestazioni (CP) definita sulla vostra polizza.  Prestazioni per cure dentarie, ortodonzia e correzioni della posizione dei denti: Cp 0 50 %, al massimo CHF 300.– per anno civile Cp 1 50 %, al massimo CHF 500.– per anno civile Cp 2 50 %, al massimo CHF 1000.– per anno civile Cp 3 75 %, al massimo CHF 1500.– per anno civile Cp 4 75 %, al massimo CHF 2000.– per anno civile  Per le correzioni della posizione dei denti e ortodonzia fino ai 20 anni d'età, si rimborsa il 75% dei costi di trattamento senza limitazione all'importo.  Prestazioni esclusivamente per ortodonzia e correzioni della posizione dei denti: Cp 5 75 %, al massimo CHF 10'000.– per anno civile per ortodonzia e correzioni della posizione dei denti. Cp 6 75 %, al massimo CHF 10'000.– per anno civile per ortodonzia e correzioni della posizione dei denti. La CP 6 può essere stipulata esclusivamente in combinazione con l'assicurazione delle cure medico-sanitarie Plus (CP 1 oppure CP 2). Una susseguente disdetta dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie Plus (CP 1 oppure CP 2) da parte della persona assicurata oppure da parte nostra si applica anche alla CP 6.
Termini d'attesa	<i>Z art. 3</i> <sup>1</sup> Sono assicurati i trattamenti che saranno effettuati al più presto dopo 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione.  <sup>2</sup> Per i seguenti trattamenti vale un termine d'attesa di 12 mesi: – ortopedia mascellare (come il trattamento di posizioni errate dei denti e malformazioni della mascella); – protetica dentaria (quali corone, denti a perno, archi, ganci, sbarre, ponti, protesi parziali e totali con i relativi supplementi, provvisori e riparazioni); – risanamenti della dentatura a causa dell'intolleranza all'amalgama.
Aumento della copertura	<i>Z art. 4</i> Nel caso di trasferimenti in una classe di prestazioni superiore, per le prestazioni supplementari valgono le scadenze indicate all'art. 3. Durante questi periodi di attesa le precedenti prestazioni inferiori restano invariate.
<b>Prestazioni</b>	
Delimitazione	<i>Z art. 5</i> Per trattamenti che si protraggono per due o più anni civili, rimborsiamo le prestazioni pro rata temporis.

Berna, 31 agosto 2008

KPT Assicurazioni SA